

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 363  
a iniziativa del Consigliere Biancani

Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2020, n. 4 (Norme in materia di compostaggio della frazione organica dei rifiuti nella regione Marche) e alla legge regionale 5 marzo 2020, n. 9 (Norme in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari)

Signori Consiglieri,

L'intervento normativo in esame è diretto a superare i rilievi critici formulati dal Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri durante la fase di esame governativo compiuto, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, con riferimento alla legge regionale 18 febbraio 2020, n. 4 (Norme in materia di compostaggio della frazione organica dei rifiuti nella regione Marche) e alla legge regionale 5 marzo 2020, n. 9 (Norme in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari).

Per quanto attiene alla recente disciplina regionale sul compostaggio aerobico è stata contestata l'introduzione (articolo 4, comma 1) della possibilità dei Comuni di estendere la tassa dovuta per la gestione dei rifiuti organici anche alle utenze che praticano il compostaggio locale, in contrasto con l'articolo 180, comma 1-septies (Prevenzione della produzione dei rifiuti) del d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale) che, invece, ammette tale agevolazione solo per le forme dell'autocompostaggio e del compostaggio di comunità.

Per quanto attiene alla normativa relativa all'utilizzo dei prodotti fitosanitari, il Governo ha eccepito il contrasto con l'articolo 94 (Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano) del suddetto d.lgs. 152/2006 laddove (articolo 1) la l.r. 9/2020 ammette l'utilizzo di certi pesticidi senza la preventiva approvazione di un piano regionale di utilizzazione che tenga conto della natura del suolo, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche.

La proposta di legge si compone di 3 articoli.

L'articolo 1 contiene le modifiche alla l.r. 4/2020 nel senso sopra precisato.

L'articolo 2 novella la l.r. 9 /2020 prevedendo la preventiva approvazione dell'atto pianificatorio regionale sopra descritto.

L'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria.